

Modifiche allo Statuto di GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. in liquidazione

<i>Statuto attuale:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p>Art. 1 – Costituzione Ai sensi dell'art. 22, lettera e) della Legge 08 Giugno 1990, n. 142, così come modificato dal comma 58 dell'art. 17 della Legge 127/97, è costituita una Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata GEA - SERVIZI PER L'AMBIENTE S.p.A.</p>	<p>Art. 1 – Costituzione È costituita una società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico locale, denominata GEA S.r.l. .</p>
<p>Art. 2 – Sede La Società ha sede legale nel Comune di Pisa. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimere quelle esistenti.</p>	<p>Art. 2 – Sede La Società ha sede legale nel Comune di Pisa. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimere quelle esistenti.</p>
<p>Art. 3 - Oggetto Sociale La Società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricerca, la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; - il trasporto, il trattamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo, compresi i fanghi derivanti dai processi depurativi e rifiuti liquidi civili e industriali; - la gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue; - tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla Legge n. 36/94 ed eventuali successive modificazioni; - la gestione dei servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente, inteso come ecosistema in tutte le sue componenti; - la produzione di energia e/o calore e la commercializzazione degli stessi; - la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, rimozione veicoli, servizi manutentivi, gestione e manutenzione di parchi pubblici; - l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi; - lo svuotamento e la manutenzione di pozzi neri, fossi e canali di scolo; - la pulizia e la manutenzione dei collettori e delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento fognari; - l'attività di autoriparazione su mezzi propri e/o di terzi; - studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione ed esecuzione impianti e opere attinenti i servizi di cui ai precedenti punti; - ogni altra attività strumentale o connessa con gli scopi sopra individuati. <p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:</p>	<p>Art. 3 - Oggetto Sociale La Società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricerca, la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; - il trasporto, il trattamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo, compresi i fanghi derivanti dai processi depurativi e rifiuti liquidi civili e industriali; - la gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue; - tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla Legge n. 36/94 ed eventuali successive modificazioni; - la gestione dei servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente, inteso come ecosistema in tutte le sue componenti; - la produzione di energia e/o calore e la commercializzazione degli stessi; - la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, rimozione veicoli, servizi manutentivi, gestione e manutenzione di parchi pubblici; - l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi; - lo svuotamento e la manutenzione di pozzi neri, fossi e canali di scolo; - la pulizia e la manutenzione dei collettori e delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento fognari; - l'attività di autoriparazione su mezzi propri e/o di terzi; - studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione ed esecuzione impianti e opere attinenti i servizi di cui ai precedenti punti; - ogni altra attività strumentale o connessa con gli scopi sopra individuati. <p>La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:</p>

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
<ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili; - assumere direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla Legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, e ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. 	<ul style="list-style-type: none"> - esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili; - assumere direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla Legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; <p>rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, e ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.</p>
Art. 4 – Durata La Società ha durata fino al 31.12.2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.	Art. 4 – Durata La Società ha durata fino al 31.12.2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.
Art. 5 - Capitale Sociale Il Capitale Sociale è fissato in Euro 3.615.664,00 (tremilioniseicentoquindicimilaseicentosessantaquattro/00), diviso in n. 69.532 (numero sessantanovemilacinquecentotrentadue) azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue/00) ciascuna.	Art. 5 - Capitale Sociale Il Capitale Sociale è fissato in Euro 3.615.664,00 (tremilioniseicentoquindicimilaseicentosessantaquattro/00). Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
Art. 6 - Variazione del Capitale Sociale Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria (fatto salvo, in quest'ultima ipotesi, quanto previsto al successivo art. 28) e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) Legge 08 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni, la Società deve mantenersi a prevalente capitale pubblico locale.	Art. 6 - Variazione del Capitale Sociale Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. La società deve mantenersi a totale capitale pubblico locale.
Art. 7 – Azioni Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.	Art. 7 – Diritti sociali I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Art. 8 - Trasferimenti e prelazione Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del Capitale Sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito) e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, per mezzo di	Art. 8 – Trasferimento delle quote, gradimento Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Amministratore Unico, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della totalità delle quote da parte di enti pubblici territoriali locali. In ogni caso, il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'Assemblea; questa si esprime entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
<p>lettera raccomandata R.R. indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.</p> <p>L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci per mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte degli enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle azioni.</p>	
<p>Art. 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati</p> <p>La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e seguenti, Codice Civile, e delle altre disposizioni di Legge vigenti.</p> <p>La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti, Codice Civile.</p>	<p>Art. 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati (abrogato)</p>
<p>Art. 10 - Organi della Società</p> <p>Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci l'Amministratore Unico il Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato il Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 10 - Organi della Società</p> <p>Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci l'Amministratore Unico, il Sindaco Revisore.</p>
<p>Art. 11 - Assemblea dei Soci</p> <p>L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei Soci.</p> <p>Le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.</p>	<p>Art. 11 - Assemblea dei Soci</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità della Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio purché non amministratore, sindaco revisore o dipendente della Società.</p> <p>Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.</p>
<p>Art. 12 - Convocazione delle Assemblee</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge; essa è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 codice civile.</p> <p>La convocazione è fatta con avviso, inviato ai Soci, agli amministratori e ai sindaci a mezzo raccomandata a.r. ricevuta da ciascun avente diritto almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.</p> <p>La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa</p>	<p>Art. 12 - Convocazione delle Assemblee</p> <p>L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>La convocazione è fatta con avviso, inviato ai Soci e al Sindaco Revisore a mezzo posta elettronica certificata, inviata almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il luogo della riunione.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico e il Sindaco Revisore e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
<p>Art. 13 - Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approva i bilanci nonché i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; 2. nomina l'Amministratore Unico ovvero stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra il minimo ed il massimo previsto dall'art. 16, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale; 3. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; il compenso degli amministratori può comprendere una indennità di fine mandato; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; 4. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 5. approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi; 6. delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo e in particolare, qualora l'Organo Amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quell'oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta. <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; quando la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di Capitale Sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>Art. 13 – Competenze dell'Assemblea Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile, da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>
<p>Art. 14 - Assemblea straordinaria L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla Legge. L'attribuzione all'Organo Amministrativo delle competenze</p>	<p>Art. 14 - Assemblea straordinaria (abrogato)</p>

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
<p>indicate al successivo art. 18 non fa venir meno la competenza principale dell'assemblea straordinaria che, su proposta dell'Organo Amministrativo o su convocazione richiesta dai Soci, mantiene il potere di deliberare in materia.</p> <p>Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno l'80% del Capitale Sociale.</p>	
<p>Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti; il presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio, ai sensi di Legge.</p> <p>E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.</p> <p>Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'assemblea.</p> <p>E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio o video e, salvo specifiche disposizioni dell'eventuale regolamento approvato dall'assemblea, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, purché tali da consentire a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>Delle persone così intervenute e delle modalità di intervento è dato atto nel verbale.</p> <p>Il voto per corrispondenza è ammesso e disciplinato con regolamento approvato ai sensi dell'art. 2364, n. 6, Codice Civile.</p>	<p>Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea</p> <p>Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente Statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea; il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.</p> <p>E' compito del presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni.</p> <p>Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.</p>
<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea e nei limiti di quanto previsto dalla Legge, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero a un Amministratore Unico.</p> <p>Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata</p>	<p>Art. 16 - Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>In relazione alla carica di Amministratore Unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico e la durata dell'incarico, comunque non superiore a tre esercizi consecutivi. L'Amministratore unico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.</p>

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
<p>dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.</p> <p>Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.</p> <p>Gli Amministratori nominati nell'atto costitutivo durano in carica fino alla scadenza del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di gea - Azienda Servizi per l'Ambiente.</p>	
<p>Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.</p> <p>Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) di Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; - l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo; - la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società e enti al cui capitale la Società partecipa; - la nomina dell'Amministratore Delegato. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. <p>La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da recapitare almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima.</p> <p>Il Consiglio disciplina le modalità di intervento alle sue riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.</p>	<p>Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (abrogato)</p>
<p>Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. <p>Si applica in ogni caso l'articolo 2436, Codice Civile.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi. In caso di</p>	<p>Art. 18 - Poteri dell'Amministratore Unico</p> <p>L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.</p>

Statuto attuale:	Proposta di modifica:
impedimento il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.	
Art. 19 - Amministratore Delegato Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge, ad uno o più Amministratori Delegati. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17 2° comma. All'Amministratore/i Delegato/i spetta la rappresentanza della Società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita. L'Amministratore/i Delegato/i può costituire procuratori.	Art. 19 - Amministratore Delegato (abrogato)
Art. 20 - Amministratore Unico Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.	Art. 20 - Amministratore Unico (abrogato)
Art. 21 - Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci. Ove consentito dall'art. 2409-bis, u.c., Codice Civile, l'assemblea può deliberare che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale.	Art. 21 – Sindaco Revisore Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo è svolta da un Sindaco Revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti. Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea. Il Sindaco Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Sindaco Revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; è rieleggibile. Il compenso spettante al Sindaco Revisore è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.
Art. 22 – Bilancio L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini di Legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del Bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis, Codice Civile. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea nei termini di cui al precedente art. 13.	Art. 22 – Bilancio L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, ai sensi di legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente art. 12.
Art. 23 - Ripartizione degli utili Gli utili netti, risultanti dal Bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute, con i criteri che verranno stabiliti dall'Assemblea. L'assemblea inoltre, detratta la riserva legale, potrà decidere di destinare gli utili all'attuazione dei programmi rientranti negli scopi statutarî.	Art. 23 - Ripartizione degli utili Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

<i>Statuto attuale:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p>Art. 24 – Scioglimento Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di Legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p>Art. 24 – Scioglimento Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di Legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>
<p>Art. 25 - Disposizioni generali Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi azionisti saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati, quanto ai primi due, su istanza di parte da Presidenti di Tribunale, da Presidenti di Camera di Commercio, da Presidenti di Ordine degli Avvocati, da Presidenti di Ordine dei Dottori Commercialisti o da Presidenti di Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali e, quanto al terzo, dagli arbitri già nominati. Il collegio giudicherà secondo rito. Si applicano le disposizioni dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.</p>	<p>Art. 25 - Disposizioni generali Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.</p>